

REGOLAMENTO (CE) N. 180/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punto iv),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/426/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
- (2) In conformità con l'articolo 19, punto iv), della direttiva 90/426/CEE, la Commissione può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie che colpiscono gli equini di cui all'allegato A della presente direttiva. Inoltre, stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori, negli Stati membri, incaricati della diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli equini.
- (3) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), con il suo laboratorio di ricerche in patologia animale e zoonosi sito a Maisons-Alfort, e il suo laboratorio di ricerca in patologia e in malattie che colpiscono gli equini sito a Dozulé, Francia, dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, per un periodo di cinque anni dal 1° luglio 2008.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, rettificata pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. Un elenco dei laboratori comunitari di riferimento per la salute e il benessere degli animali e per gli animali vivi è fornito nel capitolo II dell'allegato VII del regolamento. È necessario inserire in tale elenco il laboratorio comunitario di riferimento designato per le malattie degli equini diverse dalla peste equina.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 882/2004.

(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2013.

2. Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nel capitolo II dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 14:

«14. Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d'études et de recherche en pathologie équine

F-94700 Maisons-Alfort

Francia.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Funzioni, compiti e procedure del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri

Fatte salve le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute animale, fissati all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») per le malattie degli equini diverse dalla peste equina è incaricato dei seguenti compiti e delle seguenti funzioni:

1. L'LCR assicura il collegamento tra i laboratori nazionali/centrali degli Stati membri per le malattie degli equini, o le sezioni dei laboratori diagnostici che si occupano degli agenti patogeni individuali o dei gruppi di agenti patogeni responsabili delle malattie degli equini elencate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE e a cui si fa riferimento nell'allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, ad eccezione della peste equina, se necessario, in particolare:
 - a) svolgendo un ruolo di primo piano nell'industria equina, a contatto diretto con le strutture competenti per i cavalli di razza e da competizione, in modo da:
 - i) garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche;
 - ii) controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati;
 - b) fornendo la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica degli agenti patogeni, quando ciò è appropriato e necessario, ad esempio per seguire i casi dal punto di vista epidemiologico o per la verifica delle diagnosi, a partire dai campioni di cui alla lettera a) punto ii), e
 - i) comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato;
 - ii) identificando gli agenti patogeni responsabili, se necessario in collaborazione stretta con i laboratori di riferimento regionali designati dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);
 - c) costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di patogeni e dei loro ceppi, nonché una collezione aggiornata dei sieri specifici contro le malattie degli equini;
 - d) procedendo ad un inventario delle tecniche attualmente utilizzate nei vari laboratori allo scopo di:
 - i) proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna;
 - ii) elaborare nuove procedure diagnostiche per rendere le importazioni di equini più sicure e le esportazioni di equini più competitive;
 - e) consigliando la Commissione su tutti gli aspetti collegati alle malattie degli equini elencate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, o a cui si fa riferimento nell'allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, o per le quali si applicano altre disposizioni comunitarie relative alla salute degli animali; ciò comprende anche la formulazione di pareri relativi ad una possibile vaccinazione, ai test sanitari più adatti richiesti per gli scambi e le importazioni, o la valutazione di vaccini elaborati recentemente, o su questioni relative all'epidemiologia delle varie malattie degli equini.
2. L'LCR sostiene i laboratori nazionali/centrali nelle loro funzioni, in particolare:
 - a) provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali/centrali di reagenti e materiali da utilizzare nella diagnosi delle malattie degli equini, quali virus e/o antigeni disattivati, sieri standardizzati, linee cellulari e altri reagenti di riferimento;
 - b) mantenendo la perizia sulle malattie degli equini, comprese le malattie emergenti, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale;

- c) promuovendo l'armonizzazione dei metodi diagnostici e vigilando sull'efficacia dei test nell'ambito della Comunità; a questo scopo organizza e realizza periodicamente prove comparate ed esercitazioni di controllo esterno della qualità per quanto riguarda la diagnosi delle malattie degli equini a livello comunitario e trasmette regolarmente risultati di dette prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali;
 - d) introducendo progressivamente prove di idoneità tra i laboratori, e continuando a realizzarle;
 - e) eseguendo ricerche e studi ai fini dell'elaborazione di più efficaci metodi di lotta contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali/centrali, conformemente a quanto previsto nel piano di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento e fornendo metodi ottimali per la diagnosi e la diagnosi differenziale.
3. L'LRC fornisce informazioni e provvede alla formazione professionale specialistica, in particolare:
- a) raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali/centrali per la diagnosi e la diagnosi differenziale;
 - b) definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche;
 - c) seguendo l'evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie degli equini;
 - d) organizzando un incontro annuale in occasione del quale i rappresentanti dei laboratori nazionali/centrali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l'andamento del coordinamento.
4. Inoltre, l'LRC:
- a) esegue, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche degli equini;
 - b) durante l'incontro annuale dei laboratori nazionali/centrali di riferimento, esamina le modalità delle prove prescritte nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'UIE;
 - c) fornisce alla Commissione l'assistenza per la revisione delle raccomandazioni dell'UIE (Codice sanitario per gli animali terrestri e Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri).
-